

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1150)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAXIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha da tempo avvertito la necessità di risolvere il problema relativo ad una più adeguata sistemazione giuridica ed economica della categoria dei procaccia e scambisti postali.

Gli agenti in parola hanno l'incarico di eseguire il servizio secondo le clausole contenute in un atto da essi stipulato con l'Amministrazione, e che, per un criterio di distinzione terminologica da altre forme affini, viene denominato « obbligazione personale ».

Il rapporto che scaturisce da tale atto consiste nella prestazione di determinati servizi nell'interesse e per conto dell'Amministrazione (quelli veri e propri di procaccia — ossia quelli di trasporto dei sacchi di corrispondenza da una stazione ferroviaria, di autocorriera, eccetera, ad un ufficio postale e viceversa —, quelli di scambio degli effetti postali negli scali ferroviari, di vuotatura delle cassette di impostazione, e di recapito dei pacchi) verso un corrispettivo fissato in base a libera contrattazione.

Il vincolo ha durata illimitata e si risolve soltanto per comprovata inidoneità fisica dei soggetti, per gravi mancanze disciplinari, per trasformazione o soppressione dei servizi.

Gli agenti stessi, in virtù dell'obbligazione sottoscritta, sono tenuti ad eseguire personalmente le prestazioni, potendo ricorrere all'opera di sostituti (autorizzati dall'Amministrazione) solo nei casi di assenza per malattia o per altro legittimo impedimento.

Il loro rapporto che aveva in origine tutte le caratteristiche del contratto d'opera (lavoro autonomo), è andato perdendo attraverso il tempo tale fisionomia, essendosi, nella sua regolamentazione, inseriti elementi di natura diversa e talune norme riguardanti il pubblico impiego.

Infatti, con il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 307, che estese

agli agenti vincolati da obbligazione personale l'indennità di carovita istituita con decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, a favore degli impiegati dello Stato; con la legge 13 dicembre 1956, n. 1410, riguardante il conglobamento delle retribuzioni; con la legge 27 maggio 1959, n. 324, che prevede la maggiorazione della aggiunta di famiglia e la concessione della indennità integrativa speciale; nonché con la legge 8 agosto 1957, n. 776, relativa alla concessione del premio di maggiore produzione, si introducesse nel sistema retributivo vigente per i procaccia un elemento nuovo, che peraltro mal si concilia con la figura del contratto d'opera.

Inoltre, il personale di cui trattasi ha sempre beneficiato dei miglioramenti economici a carattere generale concessi ai dipendenti dello Stato, e fruisce di tutte le forme previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i prestatori d'opera che svolgono lavoro subordinato, compresa l'assistenza E.N.P.A.S.

Per effetto dei suddetti provvedimenti, lo istituto del procacciato ha subito così rilevanti modificazioni da non potersi più in esso riconoscere il primitivo aspetto.

Il rapporto è venuto via via ad assumere contorni incerti ed indefinibili, per cui è apparso assolutamente indispensabile provvedere alla emanazione di norme che diano una precisa ed organica disciplina alla materia ed al personale. E ciò anche per corrispondere alle istanze ed ai voti degli interessati che da tempo attendono con ansia un provvedimento atto a migliorare equamente la loro situazione giuridica e la loro condizione economica.

Le rivendicazioni della categoria hanno trovato a suo tempo eco anche in Parlamento, attraverso interrogazioni ed ordini del giorno, uno dei quali, presentato dagli onorevoli Biagi, Basile ed altri ed approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1957, invitava appunto il Governo a predisporre un disegno di legge che accogliesse le aspirazioni della categoria, inteso ad ottenere uno *status* analogo a quello particolare previsto per i portalettere dal decre-

to del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene sostanzialmente stabilita l'equiparazione dei procaccia, che svolgono un'attività giornaliera di almeno cinque ore, ai portalettere, data la simiglianza delle prestazioni svolte.

Il disegno di legge è composto di 25 articoli che riproducono sostanzialmente, come detto, le norme relative ai portalettere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e nella legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Si illustra brevemente il contenuto di tali articoli:

Art. 1. — Elencati i vari modi con cui la Amministrazione provvede al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette — con richiamo per i punti 1), 2) e 3) alle disposizioni vigenti in materia — attribuisce a quegli incaricati che svolgono una prestazione giornaliera di almeno 5 ore la qualità di procaccia, prevista dal disegno di legge, lasciando invariata la posizione giuridica di vincolati con obbligazione personale degli incaricati con prestazione inferiore.

Art. 2. — Fissa i requisiti generali per conseguire la nomina a procaccia.

Art. 3. — Detta i criteri per l'espletamento dei concorsi per titoli per posti di procaccia e per la formazione della relativa graduatoria unica di merito, demandando tale compito alla Commissione centrale per gli uffici locali di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 4. — Fa obbligo ai procaccia di prestare giuramento, e di risiedere entro il territorio del Comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono assegnati.

Art. 5. — Fissa l'obbligo, per i procaccia, di eseguire personalmente il servizio, di de-

signare i propri sostituti che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituiscono nel periodo di malattia o di altro legittimo impedimento.

L'articolo medesimo stabilisce inoltre i criteri per la scelta dei reggenti nei casi di istituzione di nuovi servizi, fissando il principio che la reggenza ha carattere di precarietà e che i reggenti possono essere esonerati dall'incarico a discrezionale giudizio dell'Amministrazione.

Art. 6. — Prevede e disciplina i casi in cui i posti di procaccia che rimangono vacanti in seguito a decesso, dispensa o cessazione dal servizio per limiti di età del titolare, sono assegnabili senza concorso nei confronti di determinati aventi titolo.

L'articolo regola la materia con criteri analoghi a quelli stabiliti per i portalettere dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 7. — Fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti senza concorso.

Art. 8. — Stabilisce i criteri per la cessazione del rapporto di servizio dei procaccia riportando norme analoghe a quelle recate per i portalettere dal combinato disposto degli articoli 45 e 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656 e successive modificazioni di cui alla legge n. 120, pure citata.

Art. 9. — Disciplina il cambio di posto fra procaccia ed il trasferimento a domanda dei medesimi, con disposizioni simili a quelle vigenti per i portalettere (articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica, numero 656, modificato dalla legge n. 120).

Art. 10. — Statuisce che, qualora il richiedente non abbia raggiunto il posto assegnatogli in seguito a domanda di trasferimento, o che nessuna domanda di trasferimento sia stata presentata, il posto è messo a concorso non oltre l'anno dall'accertamen-

to della sua disponibilità (anche tali norme sono analoghe a quelle in vigore per i portalettere).

Art. 11. — Fissa il criterio di attribuire un posto di portalettere disponibile al procaccia, titolare di un posto soppresso o trasformato, quando manchi la possibilità di conferire ad esso un altro posto di procaccia e non sia possibile di mantenerlo nel posto trasformato. E ciò in relazione alla simiglianza delle prestazioni e del trattamento giuridico ed economico.

Art. 12. — Regola la materia relativa alle assenze dei procaccia e disciplina il loro trattamento anche in relazione all'obbligo di provvedere alla propria sostituzione, in maniera analoga a quella prevista per i portalettere (articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dalla legge n. 120).

Art. 13. — Fissa, in base ai dettami della esperienza, i criteri per la determinazione della durata della prestazione giornaliera dei procaccia.

Art. 14. — Disciplina il trattamento economico spettante ai procaccia, attribuendo loro gli stessi coefficienti stabiliti per i portalettere (articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 120).

Art. 15. — Estende ai procaccia le disposizioni in materia di cessione, sequestro e pignoramento della retribuzione, contenute per i portalettere nell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dalla legge n. 120.

Art. 16. — Attribuisce ai procaccia ed alle loro famiglie le agevolazioni ferroviarie previste per i portalettere dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica numero 656.

Art. 17. — Stabilisce l'applicazione ai procaccia delle norme vigenti per gli impiegati dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza e riammissione, nonché in materia disciplinare con le varianti (per quest'ultima) previste per i portalettere.

Art. 18. — Tratta del ricorso per via gerarchica contro taluni provvedimenti disciplinari.

Art. 19. — Statuisce, con norma analoga a quella vigente per i portalettere, che l'importo delle ammende inflitte ai procaccia è devoluta al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui al successivo articolo 20.

Art. 20. — Disciplina il trattamento di quiescenza dei procaccia mediante la loro iscrizione obbligatoria al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 21. — Reca una norma transitoria per l'assegnazione senza concorso (in prima applicazione della legge) dei posti di procaccia agli attuali incaricati con obbligazione personale che effettuino almeno 5 ore di prestazione nonchè agli incaricati provvisori con uguale prestazione che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano in servizio da almeno un anno.

Art. 22. — Prevede la facoltà di mantenere in servizio i procaccia anche oltre il 65° anno di età negli stessi casi e con le medesime limitazioni fissate per i portalettere.

Art. 23. — Riconosce il diritto di ottenere senza concorso la titolarità del posto di portalettere loro assegnato in reggenza, ai procaccia esonerati dall'incarico per esigenze di servizio.

Art. 24. — In relazione a quanto stabilito dall'articolo 13, sancisce l'obbligo per l'Amministrazione di effettuare la revisione delle prestazioni giornaliere dei procaccia, ai fini del trattamento retributivo, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 25. — Stabilisce che alla spesa derivante dall'applicazione del provvedimento, l'Amministrazione farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.

Praticamente, l'onere verrà coperto utilizzando parzialmente le maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari recentemente disposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto:

- 1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- 2) in appalto;
- 3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;
- 4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;
- 5) da appositi incaricati vincolati alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.

Ferme restando le disposizioni che regolano detto servizio nei casi di cui ai nn. 1), 2) e 3), si fa ricorso ai procaccia quando la durata della prestazione giornaliera, giusta i criteri previsti dal successivo articolo 13, raggiunge le 5 ore, mentre per le prestazioni di durata inferiore il servizio è svolto da incaricati vincolati da obbligazione personale.

La durata del servizio prestato dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è anche essa valutata secondo i criteri previsti dal successivo articolo 13.

Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a procaccia l'aspirante deve possedere, oltre ai requisiti particolari di cui ai successivi articoli, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) buona condotta morale e civile;

c) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 32, salvo nei casi di assegnazione senza concorso di cui all'articolo 6;

d) licenza elementare o titolo equipollente;

e) sana costituzione ed attitudine fisica ai servizi di cui all'articolo 1;

f) adempimento, ove occorra, degli obblighi di leva.

Detti requisiti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La nomina è disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo concorso per titoli, in base a graduatoria unica di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dallo articolo 6.

La graduatoria di merito comprenderà un numero di candidati superiore a quello dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali mancate richieste.

Gli idonei in soprannumero avranno titolo soltanto ai posti risultanti dagli spostamenti conseguenti alle rinunce.

La graduatoria sarà formata tenendo conto del servizio comunque prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della attitudine dei concorrenti, del grado di istruzione, delle benemerienze militari e di altri titoli particolari.

A parità di titoli, la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, e, in subordine, dalla età.

Il concorso è unico per tutti i posti disponibili.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Una aliquota dei posti messi a concorso, in misura non superiore al 10 per cento, deve essere riservata agli invalidi di guerra.

Art. 4.

I procaccia prestano giuramento dinanzi al direttore provinciale competente.

Essi debbono risiedere, salvo diversa autorizzazione del direttore provinciale, nel territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono assegnati.

Art. 5.

I procaccia hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'articolo 12 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed essere autorizzati dalla Direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti sono affidati in reggenza ai sostituti.

Ad essi compete durante il periodo dell'incarico il trattamento economico iniziale che spetta al titolare.

In caso di istituzione di un nuovo posto, il servizio viene temporaneamente affidato, con provvedimento del direttore provinciale, ad un reggente.

Nella scelta hanno la preferenza, tra gli aspiranti idonei, i titolari dei posti soppressi, i reggenti che siano cessati dall'incarico non per demerito e i sostituti.

I reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi dei procaccia effettivi; essi però possono, in ogni tempo e a discrezionale giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere esonerati dall'incarico.

Art. 6.

I posti di procaccia sono assegnati senza concorso, semprechè gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal

servizio per limiti di età. Non ha titolo alla assegnazione il coniuge che abbia superato la età di cinquantacinque anni ed abbia diritto alla pensione di reversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di procaccia, reggente o effettivo, oppure deve avere rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualifica di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi.

I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

b) al sostituto o al reggente che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto stesso abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche per almeno due anni.

L'assegnazione non può essere accordata nei casi di vacanza del posto conseguente a dimissioni o a trasferimento a domanda, nonchè quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al procaccia di posto soppresso o trasformato (qualora manchi la possibilità di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato) limitatamente ad altro posto per il quale è stabilita almeno uguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

d) all'incaricato con obbligazione personale, quando, per effetto della elevazione della durata della prestazione giornaliera ad almeno 5 ore, si debba istituire un posto di procaccia.

Art. 7.

Le domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti in base all'articolo precedente, lettere a), b), c) e d), debbono essere prodotte alla Direzione provinciale competente, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di soppressione del posto.

Art. 8.

Il rapporto di servizio cessa per:

- 1) difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti per la nomina;
- 2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, che determinino l'inidoneità al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima dell'aspettativa stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- 3) scadenza della durata massima della aspettativa per motivi di salute stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, permanendo l'inidoneità fisica al servizio;
- 4) compimento del 65° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio è dichiarata con provvedimento motivato del Direttore generale.

Art. 9.

Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti per i quali sia stabilita uguale durata della prestazione giornaliera.

I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal Direttore generale; quelli tra posti della stessa provincia dal Direttore provinciale.

I procaccia effettivi possono essere trasferiti a domanda in altro posto disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera che differisca di una sola ora in più o in meno.

Gli interessati debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilità del posto cui aspirano.

Fra gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso posto è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio nella categoria.

Art. 10.

Se, alla scadenza del termine perentorio previsto dal precedente articolo, nessuna do-

manda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso i posti vacanti non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.

I cambi di posto ed i trasferimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al consentito trasferimento.

Art. 11.

Quando si verifica la soppressione o la trasformazione di un posto e manca la possibilità di conferire la titolarità di un altro posto di procaccia ai sensi del precedente articolo 6, lettera c), o di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato, il titolare del posto soppresso o trasformato ha diritto alla titolarità di un posto di portalettere disponibile con una retribuzione pari o superiore.

Qualora l'interessato non raggiunga il posto assegnatogli nel termine di 60 giorni, viene dichiarato decaduto dall'impiego.

Art. 12.

Ai procaccia effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di 30 giorni, che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese, dal sostituto.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio, entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde ai titolari e reggenti, in caso di comprovata malattia che li

renda temporaneamente assenti dal lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratta di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'assenza per la causa predetta supera i 30 giorni, mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a corrispondere interamente la retribuzione fino al diciottesimo mese di malattia, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il 30° giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei titolari e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti.

Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limitato ad un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto postelegrafonici dai procaccia effettivi e reggenti un contri-

buto dello 0,50 per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di pari importo.

Ai procaccia effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio.

Durante tale assenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede a fare eseguire il servizio a norma dell'articolo 5.

Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

Durante le assenze per congedo e malattia al titolare e al reggente spetta il premio di maggiore produzione.

Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 13.

La durata della prestazione giornaliera dei procaccia a piedi e le eventuali modificazioni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

- 1) Per ogni Km. di percorrenza 15 minuti
(le frazioni superiori a 500 metri vengono arrotondate al chilometro successivo con un minimo di un chilometro per ciascuna corsa di andata e ritorno).
- 2) Ad ogni corsa, per le operazioni di ritiro e consegna degli effetti, complessivi 30 minuti
- 3) Per i dispacci ordinari in arrivo o in partenza (non vengono computati i dispacci *bis*, *ter*, ecc.):
 - Per ogni dispaccio, fino a venti 1 minuto
 - Per ogni dispaccio, oltre i venti 1/2 minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.
- 4) Per i dispacci speciali in arrivo o in partenza:
 - Per ogni dispaccio, fino a dieci 3 minuti
 - Per ogni dispaccio, da undici a venti 2 minuti
 - Per ogni dispaccio, oltre i venti 1 minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.
- 5) Per i pacchi in arrivo o in partenza:
 - Per ogni pacco, fino a venti 2 minuti
 - Per ogni pacco, da ventuno a cinquanta 1 minuto
 - Per ogni pacco, oltre i cinquanta 1/2 minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le auto-corriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

- 6) Per ogni vuotatura di cassetta d'impostazione (oltre l'eventuale tempo occorrente per la percorrenza chilometrica valutata secondo i criteri di cui al n. 1) 5 minuti
- 7) Per ogni pacco recapitato a domicilio (non viene valutata la percorrenza chilometrica di cui al n. 1) 12 minuti

Nella somma delle prestazioni giornaliere non si tiene conto delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti; quelle uguali o superiori a 30 minuti si arrotondano ad ora intera.

I periodi di tempo per la valutazione della prestazione giornaliera sono calcolati in base alla media giornaliera, risultante dalla statistica annuale riferita all'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge, ragguagliata a 300 giorni lavorativi.

Il trattamento economico è attribuito nella misura intera quando la prestazione giornaliera è determinata in 7 ore, e in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, quando la prestazione è determinata per una durata inferiore.

Le eventuali prestazioni superiori alle 7 ore sono retribuite con compenso straordinario in base al relativo coefficiente economico in atto goduto; tale compenso straordinario non potrà in alcun caso eccedere le due ore giornaliere.

Qualora intervengano notevoli modificazioni di carattere continuativo nell'entità del servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione della determinazione della durata della prestazione giornaliera, applicando i criteri di valutazione sopra indicati alle risultanze dell'esercizio finanziario precedente alla revisione stessa.

I criteri di valutazione stabiliti nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui il servizio sia esplicato dal procaccia con mezzi propri, autorizzati dall'Amministrazione.

Qualora il servizio di procacciato sia effettuato con mezzi motorizzati forniti dall'Amministrazione, i nuovi coefficienti saranno fissati mediante apposito regolamento.

Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata come « assegno *ad personam* » la eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della presente legge; tale assegno è riassorbito per effetto di miglioramenti economici che per qualsiasi causa abbiano a verificarsi.

Art. 14.

Al procaccia è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile nei riguardi dei procaccia in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 13 dicembre 1956, n. 1410.

Le competenze accessorie spettano nei casi e nelle misure previste dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Sono concessi ai procaccia, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 15.

Per quanto riguarda la cessione, il sequestro e il pignoramento della retribuzione, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato.

Art. 16.

Ai procaccia in servizio spetta la concessione di 8 viaggi all'anno di corsa semplice, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta accordata agli impiegati civili statali.

Uguale concessione è fatta alle persone di loro famiglia conviventi a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno, pure di corsa semplice.

L'Amministrazione delle ferrovie viene integralmente rimborsata da quella postale della differenza fra la tariffa ordinaria e quella ridotta per i viaggi effettuati nonchè della spesa inerente alla relativa liquidazione.

Art. 17.

Per i procaccia effettivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza e riammissione.

Al personale di cui sopra sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale previste per gli impiegati civili dello Stato.

Inoltre possono essere inflitte la punizione della destinazione ad altro posto con prestazione oraria giornaliera di eguale durata, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del personale stesso, e l'ammenda disciplinare stabilita per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'ammenda e la censura sono inflitte dal competente direttore provinciale; la riduzione dello stipendio è inflitta dal direttore

provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Le punizioni della sospensione dalla qualifica, della destinazione ad altro posto e della destituzione sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 18.

Contro i provvedimenti disciplinari di ammenda e censura adottati dal direttore provinciale è ammesso il ricorso per via gerarchica al Direttore generale; contro il provvedimento disciplinare di riduzione dello stipendio adottato dal direttore provinciale è ammesso ricorso al Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 19.

L'importo delle ammende è devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.

Art. 20.

I procaccia sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal decreto sopra citato.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, compreso il riscatto del servizio prestato antecedentemente all'iscrizione al Fondo, sono applica-

bili le disposizioni per i portalettere previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 21.

I posti di procaccia per i quali l'Amministrazione ha stipulato l'obbligazione personale in base ad una prestazione giornaliera di almeno 5 ore, in prima applicazione della presente legge, vengono assegnati senza concorso:

a) ai procaccia, scambisti, portapacchi e vuotacassette effettivi, vincolati con obbligazione personale;

b) agli incaricati, vincolati con obbligazione provvisoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nel posto da almeno un anno con detta qualifica.

Gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 2 ed avere un'età compresa fra il 18° ed il 70° anno.

Art. 22.

Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiun-

gerà entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

Art. 23.

Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere, hanno diritto alla titolarità senza concorso dello stesso posto di portalettere.

Art. 24.

All'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di cui al precedente articolo 13, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

Qualora in seguito alla suddetta revisione la prestazione del procaccia a cui sia stato assegnato il posto in applicazione del precedente articolo 21 sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sarà applicata al procaccia stesso la disposizione di cui al precedente articolo 11.

Art. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.